

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

MUSICA CITTADINA "RICCARDO ZANDONAI" DI ROVERETO

PARTE I - L'ASSOCIAZIONE

Art. 1 Costituzione

Le fonti storiche riportano che il 4 marzo 1764, un gruppo di 17 suonatori si riunisce in società con atto notarile per suonare in pubblico soprattutto musica da ballo, definita "musica turca".

Poi però dell'esperimento si perdono le tracce e si arriva al secolo successivo e precisamente al 1830, anno al quale si fa risalire la fondazione di una banda moderna a Rovereto.

Nella seconda metà dell'800 e nei primissimi anni del '900 il complesso cerca di mantenere un equilibrio anche politico, in un periodo storico che vede serpeggiare con insistenza un notevole spirito irredentistico fra la gente. Ma la partenza per il fronte, il succedersi di maestri e la crisi che ne deriva, portano la banda sull'orlo dello scioglimento che viene evitato con l'aggregazione al gruppo Zattieri di Sacco fino al 1977. Per la ricostruzione si va al 1978, con uomini nuovi e nuove idee ma è agli inizi del 1990 che si arriva a un consolidamento dell'organico grazie alla scuola allievi. Dagli anni 2000 si assiste ad una sempre maggiore presenza della Banda nel tessuto cittadino, con la realizzazione e la promozione di eventi in stretta collaborazione con il Comune e le principali Associazioni culturali cittadine.

Ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle norme del codice civile in tema di associazioni è costituita l'Associazione di promozione sociale denominata MUSICA CITTADINA "RICCARDO ZANDONAI" con sede legale nel comune di Rovereto (TN).

L'Associazione ha durata illimitata.

L'Associazione opera all'interno della provincia di Trento, ma potrà operare anche in ambito nazionale ed internazionale.

L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.

Art. 2 Scopi e Finalità

L'Associazione non ha finalità di lucro e si propone di svolgere attività di utilità sociale, a favore degli associati e di terzi, e persegue finalità di promozione, diffusione e valorizzazione della cultura musicale che, pur nel rigoroso e pieno rispetto delle tradizioni storico – culturali della comunità, sappiano anche guardare al futuro con prospettive di rinnovamento musicale e culturale, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

L'Associazione si prefigge i seguenti scopi e le seguenti finalità:

- a) svolgere attività musicale bandistica dilettantistica e non professionale;
- b) promuovere e diffondere la cultura musicale;
- c) sviluppare l'associazionismo e il volontariato musicale;
- d) promuovere la formazione di gruppi strumentali, di complessi vocali, bandistici, orchestrali, da camera e folcloristici e gruppi di ballo, coordinandone le attività;
- e) promuovere/assicurare la presenza musicale a manifestazioni civili, religiose, patriottiche, folcloristiche, sociali, promosse dalla stessa o da enti pubblici o privati, comitati e associazioni;
- f) organizzare, realizzare e gestire, anche per conto di terzi, attività didattica aperta a tutti e particolarmente ai giovani, mediante corsi strumentali e vocali, corsi di didattica, di informatica musicale e di storia della musica, master class di perfezionamento musicale, di recitazione, danza, ballo, animazione, lezioni-concerto, laboratori di musica di insieme, registrazioni fonografiche, seminari, stage, spettacoli itineranti ed ogni altra iniziativa atta a diffondere la conoscenza e la pratica musicale, sia tra gli adulti che tra i giovani;
- g) organizzare, realizzare e gestire, anche per conto di terzi, corsi di aggiornamento per docenti di scuole di ogni ordine e grado;
- h) organizzare, realizzare e gestire, anche per conto di terzi, manifestazioni, rassegne, concorsi, sia nazionali che internazionali;
- i) incentivare scambi culturali, gemellaggi musicali con gruppi italiani e stranieri;

j) realizzare iniziative pubblicistiche nei settori della cultura, della didattica e tecnica musicale; l'edizione e la distribuzione di riviste, bollettini, usufruendo di mezzi e procedimenti tecnici idonei;

k) collaborare con enti pubblici e privati, associazioni culturali, sportive, con consorzi, cooperative che perseguono scopi e finalità affini ed aderire ad organismi nazionali e internazionali che abbiano simili obiettivi;

l) promuovere e/o gestire ogni altra iniziativa, ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali;

il tutto nella propria realtà e dovunque se ne renda utile e necessaria la presenza.

Art. 3 I Soci

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, aderendo alla finalità istituzionali dell'Associazione, intendano collaborare al loro raggiungimento garantendo il versamento dell'eventuale quota associativa annuale. Possono, altresì, aderire gli enti giuridici interessati rappresentati dal rispettivo Presidente, ovvero da altro consigliere da questo delegato.

Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse può fare domanda al Presidente, che provvede a portarla in discussione al Consiglio Direttivo nella prima seduta utile per l'ammissione. La domanda da parte di un minorenni, dovrà essere controfirmata da chi ne esercita la potestà.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi Organi Sociali, secondo le competenze statutarie, e ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne verso gli altri Soci che con i terzi.

La domanda, su moduli prestampati da ritirare presso la Sede, sarà indirizzata al Presidente e deve riportare, oltre i dati anagrafici e fiscali, l'accettazione dello Statuto e degli organi di rappresentanza sociali.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso di diritto al recesso. È, quindi, espressamente esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa. È altresì prevista l'uniformità del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo. Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

I Soci si dividono nelle seguenti categorie:

- a) ordinari
- b) sostenitori
- c) onorari

I Soci Ordinari e Sostenitori devono accettare integralmente le norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale anche per usufruire di particolari servizi resi dall'Associazione.

La qualifica di Socio si perde per i seguenti motivi:

- 1) recesso volontario con dimissioni scritte, motivate, indirizzate al Presidente;
- 2) mancato versamento della quota associativa annuale protrattasi per due mesi dal termine di versamento richiesto e malgrado invito formale da parte del Presidente;
- 3) allontanamento a seguito di gravi motivi riconosciuti dal Consiglio Direttivo e, in caso di appello, dall'Assemblea Generale dei Soci che decide in via definitiva;
- 4) inadempienza o disinteresse verso l'attività sociale;
- 5) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statuari.

Contro il diniego motivato all'ammissione a Socio e contro il provvedimento motivato all'esclusione è possibile proporre appello alla prima Assemblea Generale dei Soci ordinaria utile. La decisione è inappellabile. Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati

per iscritto all'associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica, tranne che per l'ipotesi di decadenza per morosità per la quale l'esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, il socio interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso. Egli può partecipare alle riunioni assembleari senza diritto di voto.

Il socio receduto o escluso, al pari del Socio dimissionario, non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 4 Soci Ordinari

Soci Ordinari sono coloro che, avendone i requisiti artistici, suonano in via definitiva in banda o nella banda giovanile o sono componenti del gruppo majorette.

Art. 5 Soci Sostenitori

Soci Sostenitori sono coloro che chiedono l'adesione all'Associazione e versano la quota associativa annuale a titolo di contributo volontario, anche per usufruire di particolari servizi resi dall'Associazione.

Art. 6 Soci Onorari

Soci Onorari sono persone, Enti o Istituzioni distintisi per la loro opera di salvaguardia, proposizione e divulgazione della musica, ed insigniti di tale carica su proposta unanime del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea dei Soci. Il loro nome verrà iscritto con la motivazione in un registro speciale e, su proposta del Consiglio, riceveranno uno speciale diploma. Hanno funzione simbolica e di rappresentanza, possono partecipare alla vita sociale, devono accettare integralmente le norme statutarie e regolamentari dell'Associazione, non sono tenuti al versamento della quota sociale ma per questo non hanno diritto di elettorato attivo e passivo. Il Socio Onorario può essere anche Socio Sostenitore se chiede l'adesione alle attività dell'Associazione e versa la quota associativa annuale a titolo di contributo volontario.

Art. 7 Diritti e doveri dei soci

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra i Soci Ordinari e Sostenitori riguardo ai diritti ed ai doveri nei confronti dell'Associazione, mentre i Soci Onorari, non versando la quota associativa, non hanno diritto di elettorato attivo e passivo. I Soci Ordinari e Sostenitori hanno il diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione; partecipare all'Assemblea con diritto di voto, ivi compresi i diritti di elettorato attivo e passivo; essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione; prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia a proprie spese. In particolare, ciascun Socio Ordinario o Sostenitore maggiore di età ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Per i Soci minorenni il diritto di voto è esercitato da chi ne fa le veci.

I Soci Ordinari e Sostenitori sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa annuale nella misura e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo; al rispetto dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Art. 8 Maestro Direttore

Il Maestro Direttore dirige le prove e le esecuzioni musicali. Viene nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente e i suoi obblighi e diritti vengono determinati da un contratto stipulato con il Consiglio Direttivo. Spetta al Maestro Direttore il giudizio circa l'opportunità d'inserimento nella banda e nella banda giovanile di nuovi musicanti. Gli allievi musicanti assumono la qualifica di Socio Ordinario nel momento in cui entrano, con il parere favorevole del Maestro, a far parte della banda giovanile.

Il Maestro Direttore, anche se non è eletto alla carica di Consigliere, partecipa con pieno diritto consultivo alle riunioni del Consiglio Direttivo e deve essere interpellato per ogni decisione tecnica. Sentito il parere del Consiglio Direttivo, decide in via definitiva la scelta

della musica da suonare e può richiedere, in particolari casi, l'intervento di musicanti esterni al fine di completare l'organico. Il Vice Maestro Direttore, nominato su proposta del Maestro di cui sopra, lo sostituisce in caso di impedimento o assenza.

PARTE II - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 9 Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea Generale dei Soci
- 2) il Presidente
- 3) il Consiglio Direttivo
- 4) il Collegio dei Revisori dei conti

Art. 10 L'Assemblea Generale dei Soci

L'Assemblea generale dei Soci è l'organo sovrano della Associazione.

È composta da tutti i Soci in regola con il pagamento della quota associativa.

Essa è presieduta dal Presidente, o in sua assenza dal Vice Presidente, e in subordine, dal Socio più anziano di vita associativa (a parità di condizione, prevarrà l'anzianità anagrafica).

Viene convocata dal Presidente, su iniziativa personale o su richiesta da parte del Consiglio Direttivo ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un quinto dei Soci:

- in via ordinaria almeno una volta l'anno entro e non oltre il mese di maggio ed ogni qualvolta lo ritenga necessario;
- in via straordinaria per deliberare sulla modifica del presente statuto o per la delibera di liquidazione dell'associazione.

La convocazione avviene mediante apposito avviso affisso nella sede sociale, oppure mediante lettera oppure mediante posta elettronica oppure tramite pubblicazione su almeno un quotidiano locale, indirizzata a tutti i Soci anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con indicazione del luogo,

dell'ora e degli argomenti all'ordine del giorno. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. In caso di urgenza l'assemblea può essere convocata anche con il solo preavviso di tre giorni. Per convocare l'Assemblea, il Presidente delibera il giorno, l'ora e il luogo della prima convocazione ed il giorno, l'ora e il luogo della seconda convocazione, che deve avvenire almeno 24 ore dopo la prima convocazione.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita con qualsiasi numero di associati presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima sia in seconda convocazione.

L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo. Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione in presenza di almeno i tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, è richiesta la presenza di almeno la metà dei soci con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Sia nell'Assemblea Ordinaria che nell'Assemblea Straordinaria ciascun associato ha diritto a un solo voto e può intervenire personalmente o per il tramite di un altro associato munito di delega scritta. Il Socio minorenni è rappresentato da chi ne fa le veci e quest'ultimo può delegare un altro Socio a farsi rappresentare. È ammessa una sola delega per associato.

Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro

responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese, o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto. E' previsto il principio del voto singolo, ai sensi dell'articolo 2532, comma 2, del Codice civile. È espressamente escluso l'esercizio del voto per corrispondenza. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dai Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito Libro, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 11 Attribuzioni dell'Assemblea dei Soci

L'Assemblea Ordinaria dei Soci:

- a) elegge il Presidente;
- b) elegge i membri del Consiglio Direttivo;
- c) nomina, qualora lo ritenga necessario, il Collegio dei Revisori dei conti, così come previsto dall'art. 20;
- d) discute ed approva il bilancio preventivo presentato dal Consiglio Direttivo sulle attività da svolgere;
- e) discute ed approva il bilancio consuntivo del Consiglio Direttivo sull'attività svolta nonché la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti se nominato dall'assemblea;
- f) fissa gli indirizzi generali dell'attività sociale;
- g) delibera su ogni altro argomento e questione previsti dall'ordine del giorno.

L'Assemblea Straordinaria dei Soci:

- h) delibera in merito alle variazioni statutarie ed allo scioglimento dell'Associazione.

I quorum costitutivi e/o deliberativi dell'Assemblea Ordinaria e dell'Assemblea Straordinaria sono disposti dall'art. 10 del presente Statuto.

Art. 12 Il Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea Generale dei Soci. A lui spetta la firma e la rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio, resta in carica tre anni ed è rieleggibile. Esercita tutte le funzioni e i poteri che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti vigenti:

- a) convoca l'Assemblea Generale dei Soci e il Consiglio Direttivo;
- b) svolge funzione propulsiva dell'attività del Consiglio Direttivo, regolandone i lavori;
- c) sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni pubbliche, con gli operatori privati, e con ogni altra organizzazione interessata al campo di attività dell'Associazione;
- d) propone, per la nomina, al Consiglio Direttivo il nominativo del Maestro Direttore;
- e) formula proposte sulle materie poste all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo e, in particolare, circa le proposte di modifica da apportare allo Statuto dell'Associazione e sulle materie attinenti all'operato del Maestro;
- f) adotta in caso di necessità ed urgenza, e sotto la propria responsabilità, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo che devono essere sottoposti al Consiglio stesso nella sua prima adunanza per la ratifica;
- g) vigila sull'andamento dell'Associazione e svolge funzioni di indirizzo e vigilanza sull'operato del Direttore Artistico e del Maestro;
- h) può delegare sue competenze ad altri componenti del Consiglio Direttivo.

Il Presidente è di diritto Presidente dell'Assemblea Generale dei Soci e del Consiglio Direttivo con esclusione però dell'Assemblea Elettiva per presiedere la quale deve venire scelta una persona non facente parte del Consiglio in scadenza.

Art. 13 Vice Presidente

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo. Nel caso in cui sia assente o impedito anche

il Vice Presidente, le funzioni del Presidente sono svolte dal consigliere più anziano.

Art. 14 Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri, compreso tra tre e nove, eletti tra i Soci Ordinari e Sostenitori.

L'Assemblea Generale dei Soci stabilisce, prima dell'elezione di rinnovo degli organi sociali, il numero dei componenti del Consiglio Direttivo e può decidere di aumentare o diminuire il numero dei componenti, in base al numero complessivo degli iscritti alla Associazione, garantendo sempre un numero dispari. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti. Può essere revocato dall'Assemblea, con i quorum previsti dall'Assemblea ordinaria.

Art. 15 Nomina cariche sociali

Il Consiglio Direttivo nella sua prima convocazione, da effettuarsi entro dieci giorni dalla sua elezione, elegge un Vice Presidente, un Segretario/Tesoriere e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dalla Associazione per il conseguimento dei propri fini statutari. Il Consiglio Direttivo può nominare, su proposta del Presidente, tra i suoi membri o tra i Soci, un Direttore Artistico, stabilendone in apposito verbale le mansioni. Il Direttore Artistico, qualora sia individuato tra Soci estranei al Consiglio Direttivo, può partecipare alle riunioni del Consiglio stesso, senza diritto di voto. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese vive documentate incontrate nell'espletamento dell'incarico.

Art. 16 Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio viene convocato dal Presidente almeno una volta ogni quattro mesi, nonché ogni volta che ne venga fatta motivata richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Esso è convocato dal Presidente con invito da spedirsi o consegnarsi almeno cinque giorni

innanzi la data della riunione contenente l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione, nonché l'ordine del giorno da trattare. In caso di urgenza il Consiglio può essere convocato a mezzo fax o e-mail o qualsiasi altro sistema informatico o di telecomunicazione purché sia possibile provarne l'avvenuta ricezione con un preavviso minimo di un giorno. La seduta del Consiglio è valida con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti. Ogni Consigliere ha diritto ad un voto e non sono ammesse deleghe. Si intende decaduto di carica il Consigliere che senza giustificato motivo, per tre volte consecutive, non partecipa alle sedute. Nelle votazioni palesi in caso di parità prevale il voto del Presidente; in quelle a scheda segreta si deve ripetere la votazione.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale conservato agli atti nel Libro Verbali del Consiglio Direttivo e firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante. Il Presidente, anche su richiesta dei componenti il Consiglio, può chiamare ad intervenire alla riunione come esperti, persone di particolare competenza in argomenti posti all'ordine del giorno. Essi non hanno diritto di voto. Alle riunioni del Consiglio Direttivo può assistere chiunque, senza diritto di parola e di voto, dopo aver fatto richiesta anche solo verbale al Presidente e averne ottenuto l'autorizzazione.

Art. 17 Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Ad esso spetta il disbrigo di tutte le mansioni che non sono espressamente riservate all'Assemblea Generale ed in particolare:

- 1) l'elezione nel proprio ambito del Vice Presidente;
- 2) la nomina di un Segretario/Tesoriere;
- 3) la scelta dei criteri e la determinazione della quota associativa annuale, che può essere differente per le varie categorie di soci;
- 4) l'elaborazione del programma attività della Associazione da sottoporre al parere ed all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;

	5) la direzione e la sorveglianza artistica della Associazione, salvo le attribuzioni specifiche del Presidente e del Maestro Direttore o, se presente, del Direttore Artistico;	
	6) la nomina, su proposta del Presidente, del Maestro Direttore, del vice Maestro Direttore e del Direttore Artistico e la stipula del contratto che regola il rapporto con gli stessi;	
	7) la nomina, se del caso, dei maestri degli allievi e la definizione dei relativi contratti di collaborazione;	
	8) l'autorizzazione del rimborso spese ai Soci;	
	9) la compilazione del regolamento interno, se necessario;	
	10) l'applicazione di eventuali provvedimenti disciplinari per l'infrazione al Regolamento interno;	
	11) la decisione di aderire o meno ad associazioni di carattere culturale musicale comunali, provinciali, regionali, nazionali ed internazionali;	
	12) l'acquisizione e la vendita di beni mobili;	
	13) l'amministrazione del fondo operativo di gestione, delle risorse e del patrimonio sociale, l'apertura e chiusura di conti correnti bancari e postali, la definizione delle deleghe per l'operatività sugli stessi, e la richiesta di affidamenti bancari;	
	14) la ratifica delle decisioni urgenti assunte dal Presidente;	
	15) presenta annualmente all'Assemblea Generale dei Soci i bilanci ed una relazione dell'attività svolta;	
	16) la delibera sulla ammissione od esclusione dei soci.	
	Art. 18 Sostituzione dei componenti il Consiglio Direttivo	
	Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, il Consiglio provvede alla sua sostituzione attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio	

Direttivo convoca l'Assemblea per l'elezione dei mancanti. I consiglieri cooptati o sostituiti rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Art. 19 Segretario/Tesoriere

Il Segretario redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e contabili, provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente.

Il Tesoriere, carica eventuale non obbligatoria, è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Stanti i compiti affidati, al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari.

In mancanza della figura del Tesoriere, il Segretario ne assume i poteri, i compiti e le competenze.

Art. 20 Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti, organo eventuale nominato dall'Assemblea Generale dei Soci, è l'organo di controllo amministrativo-finanziario dell'Associazione. Esso è formato da tre membri effettivi e due supplenti eventualmente eletti dall'Assemblea Generale dei Soci tra persone di comprovata competenza e professionalità, non necessariamente aderenti all'Associazione. Il Collegio dei Revisori rimane in carica tre anni ed è rieleggibile; esso nomina al proprio interno un Presidente.

Il Collegio dei Revisori controlla l'amministrazione dell'Associazione e la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio

Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio preventivo e consuntivo. Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori redige verbale da trascrivere in apposito libro.

L'Assemblea Elettiva dei Soci può deliberare di non istituire il Collegio dei Revisori dei Conti.

PARTE III - ESECUZIONI MUSICALI

Art. 21 Esecuzioni musicali

Il Complesso musicale eseguirà durante l'anno alcuni concerti gratuiti nel comune e comprensorio. Almeno due concerti saranno tenuti in città, salvo plausibili impedimenti. Per tutte le altre esecuzioni nel comune e fuori, decide il Consiglio Direttivo, sentito il parere del maestro Direttore e, se nominato, del Direttore Artistico. Il Complesso musicale, sempreché sia possibile avere a disposizione un numero sufficiente di suonatori, parteciperà gratuitamente ai funerali del Presidente, dei membri del Consiglio Direttivo in carica, del Maestro Direttore e dei Soci Ordinari.

PARTE IV - PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO AMMINISTRATIVO

Art. 22 Patrimonio e Risorse economiche

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai contributi degli Associati, dalle donazioni, e da ogni altro tipo di attività o entrata, nonché dai beni strumentali (strumenti musicali, divise, leggi, archivio partiture e quant'altro acquistato dal Corpo Bandistico). L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative ed eventuali contributi degli associati;
- b) donazioni, erogazioni liberali, lasciti testamentari e legati e ogni altra entrata, provento o contributo destinato all'esercizio delle attività statutarie;
- c) contributi di enti pubblici finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo

svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in
maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi
istituzionali;

e) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

g) da diritti di utilizzazione artistica e musicale relativi a produzioni stampate, audio e video;

h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al funzionamento dell'Associazione;

i) dai beni mobili acquistati o pervenuti a qualsiasi titolo;

j) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta
di beni di modico valore;

k) ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale.

l) da tutto quanto altro, ancorché qui non espressamente specificato, entri nella disponibilità
dell'Associazione.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio
Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea che ne determina
l'ammontare.

È vietata, tra gli associati, la distribuzione anche indiretta di proventi, utili o avanzi di
gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Utili o avanzi di gestione
dovranno essere reinvestiti ed impiegati a favore delle attività istituzionali previste dal
presente Statuto.

Art. 23 Modalità di finanziamento

L'Associazione può acquistare, vendere, permutare beni mobili; per migliorare il
conseguimento dei fini statutari può dotarsi di strutture e mezzi tecnici necessari a
promuovere l'attività. L'Associazione può accettare sponsorizzazioni, richiedere

finanziamenti, nel limite massimo stabilito da apposita delibera del Consiglio Direttivo, aderire a Consorzi tra Enti e Associazioni mantenendo la piena autonomia decisionale ed organizzativa, può ricorrere ad abbinamenti pubblicitari per il sostegno finanziario delle finalità statutarie e per la copertura dei costi della realizzazione di iniziative istituzionali.

Art. 24 Bilancio o rendiconto

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare. Il bilancio dell'Associazione si compone di un rendiconto economico e finanziario. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Consiglio Direttivo predispose la bozza del bilancio annuale da sottoporre all'Assemblea ordinaria per la relativa approvazione. Il bilancio viene depositato presso la sede dell'Associazione almeno venti giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Art. 25 Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato solo dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria. L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. Nel caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione il patrimonio residuo dopo la liquidazione sarà devoluto al Comune di Rovereto che lo devolverà ad altra Associazione di promozione sociale, e comunque a fini di utilità sociale o di pubblica utilità

PARTE V - NORME GENERALI

Art. 26 Cariche sociali

Le cariche sociali sono gratuite e conseguite a seguito di libere elezioni. Non sono ammesse deleghe per le stesse. Le cariche sociali hanno la durata di un triennio e possono essere riconfermate. Esse devono venire rinnovate entro il mese di maggio dell'ultimo anno del triennio. Il Consiglio Direttivo ed il Presidente scaduti rimarranno in carica fino all'insediamento dei nuovi eletti, che dovrà avvenire entro dieci giorni dall'elezione.

In caso di modifiche statutarie che riguardano la Parte II – Organi dell'Associazione del presente Statuto, il Consiglio Direttivo e il Presidente in quel momento in carica decadono e si dovrà procedere alle nuove elezioni nel corso della stessa Assemblea che ha modificato il presente Statuto, con le modalità previste dal nuovo Statuto.

Art. 27 Verbalizzazione

Di ogni assemblea o riunione degli Organi dell'Associazione sarà redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente della riunione e dal Segretario. Esso dovrà venire approvato nella susseguente assemblea o riunione del Consiglio Direttivo.

Le delibere del Consiglio Direttivo dovranno essere affisse all'albo sociale.

Art. 28 Disposizioni finali

Il presente Statuto, strutturato in cinque parti per complessivi 28 articoli, è integralmente accettato dai Soci, unitamente ai regolamenti e alle deliberazioni che saranno integralmente rispettate. Per quanto non previsto dal presente Statuto, qualora se ne ravvisi la necessità, potrà essere redatto un regolamento interno a cura del Consiglio Direttivo previa ratifica dell'Assemblea Generale dei Soci. Per quanto non compreso nel presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto in Rovereto, li 23/12/2016

Il Presidente dell'Assemblea

Il Segretario dell'Assemblea